



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n. 7 del 18/02/2014

NEWS

La Direzione centrale della Finanza locale ha fornito alcuni chiarimenti sulla predisposizione della relazione di fine mandato.

Negli enti locali interessati al prossimo turno elettorale si dovrà predisporre la relazione di fine mandato (entro il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato) tenendo presente che l'ultimo anno da considerare è quello dell'ultimo esercizio amministrativo e finanziario gestito.

In riferimento a ciò, il Ministero dell'Interno - Direzione finanza locale ha precisato che tali enti locali sono tenuti, comunque, a considerare l'esercizio 2013 come ultimo anno della predetta relazione, pur in mancanza dell'avvenuta approvazione del relativo rendiconto di gestione. Il riferimento, in tal caso, sarà ai dati di pre-consuntivo dell'anno 2013.

Fonte: Ministero dell'Interno - Finanza Locale del 17/02/2014

Emendamenti al disegno di legge AS 1212

Continua in Senato, presso la Commissione Affari Costituzionali, l'esame del disegno di legge "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" (AS 1212).

Sul sito dell'Upi sono consultabili tutti gli emendamenti presentati in I Commissione Affari Costituzionali del Senato al disegno di legge "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" (AS 1212).

Fonte: Upi del 10/02/2014

AFFARI GENERALI

Precisazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla corruzione in Italia, a seguito della pubblicazione del Rapporto Anticorruzione 2014 della Commissione Europea

In seguito alla pubblicazione del Rapporto Anticorruzione 2014 della Commissione Europea, che ha evidenziato i passi compiuti dall’Italia, ma ha anche messo in luce una serie di criticità di impostazione e di attuazione delle misure di contrasto alla corruzione, l’ANAC formula alcune precisazioni ed in particolare osserva che la legge n. 190 e i successivi decreti legislativi hanno rappresentato un significativo passo in avanti riguardo alla prevenzione della corruzione, ma, ad avviso dell’A.N.AC., questi provvedimenti soffrono di alcune problematiche:

- a) un’ambigua definizione dell’ambito soggettivo che rischia di lasciare fuori dal perimetro degli interventi parti essenziali del settore pubblico come le società partecipate o le fondazioni;
- b) un regime delle incompatibilità molto meno stringente per il livello statale rispetto a quello regionale e locale;
- c) la previsione di moltissimi adempimenti posti in modo indifferenziato su una numerosissima platea di soggetti pubblici che rendono problematica sia la loro attuazione sia il loro controllo.

Inoltre, nel corso del 2013, alcuni provvedimenti normativi hanno attenuato la portata delle misure adottate: con la legge n. 98/2013 si è previsto che il regime delle incompatibilità si applichi solo agli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, facendo quindi salvi tutti quelli in essere. Inoltre, la legge n. 147/2013 ha escluso dalla disciplina della trasparenza tutti i soggetti pubblici che operano nel settore fiscale e della gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

L’ANAC sottolinea inoltre che la Commissione europea propone di “estendere i poteri e sviluppare la capacità dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”

Ma il ridimensionamento delle funzioni consultive dell’Autorità operato con il d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, nei fatti ha ricondotto all’Esecutivo funzioni interpretative i cui contenuti potrebbero limitare l’esercizio della vigilanza, se non in sintonia con l’interpretazione dell’Autorità. La previsione di un parere obbligatorio ma non vincolante da parte dell’Autorità sulle direttive e circolari del Ministro fornisce una soluzione parziale al problema.

Inoltre, la Commissione europea ha osservato che la “Civit prevalentemente svolge una funzione reattiva piuttosto che proattiva”. L’ANAC segnala che la novità della legge n. 190 è quella di dare enfasi alla prevenzione della corruzione attraverso l’adozione e la realizzazione da parte delle amministrazioni di misure volte a prevenire il rischio che vanno integrate nell’organizzazione e nella gestione delle amministrazioni stesse.

Non è quindi compito dell’A.N.AC. svolgere una funzione di carattere investigativo e repressivo che si sostanzierebbe in una sovrapposizione con l’azione giudiziaria. La missione è di limitare la frequenza e l’intensità della corruzione indirizzando i comportamenti delle amministrazioni attraverso la diffusione della trasparenza e delle regole di condotta e vigilando sulla loro applicazione effettiva.

Per quanto riguarda il monitoraggio sulla attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione e quello dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, da adottarsi da parte delle amministrazioni pubbliche entro il 31 gennaio 2014, l’A.N.AC. sta avviando un piano di vigilanza non tanto sulle

caratteristiche formali dei documenti di programmazione, quanto sulla adeguatezza e sostenibilità degli obiettivi perseguiti e sulla verifica delle misure poste in essere per il loro effettivo conseguimento.

APPALTI, LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

AVCP: riaperta la consultazione on-line "bandi-tipo per i lavori pubblici"

L'Autorità ha deliberato la riapertura della consultazione on-line concernente i bandi-tipo per i lavori pubblici, sospesa nel mese di settembre 2013.

Tutti gli operatori del settore, quindi, possono formulare osservazioni sulla documentazione, soprattutto quelli che non hanno ritenuto utile inviare un contributo a seguito della sospensione delle attività.

Il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 14 marzo 2014.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 10 febbraio 2014 n. 601 in materia di pianificazione urbanistica

Il Consiglio di Stato ha affermato che il potere di pianificazione urbanistica, a maggior ragione in considerazione della sua ampia portata in relazione agli interessi pubblici e privati coinvolti, così come ogni potere discrezionale, non è sottratto al sindacato giurisdizionale, dovendo la P.A. dare conto, sia pure con motivazione di carattere generale, degli obiettivi che intende perseguire attraverso lo strumento di pianificazione, e, quindi, della coerenza delle scelte in concreto effettuate con i detti obiettivi ed interessi pubblici agli stessi immanenti (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012 n. 2710).

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che, in materia di pianificazione urbanistica, l'onere di motivazione gravante sull'Amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui le scelte effettuate incidano su zone territorialmente circoscritte, ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, senza necessità di una motivazione puntuale e "mirata" (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5478), così come, nell'ambito del procedimento volto all'adozione dello strumento urbanistico, non occorre controdedurre singolarmente e puntualmente a ciascuna osservazione e opposizione (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2710/2012).

In materia di pianificazione urbanistica, le scelte urbanistiche richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un'area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative; così come mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG, per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorchè la destinazione di un'area muta

per effetto dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. In questa ipotesi, infatti, non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate dall'ente con il nuovo strumento urbanistico (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2011 n. 3497).

In materia di pianificazione urbanistica deve ritenersi che una destinazione di zona precedentemente impressa non determina l'acquisizione, una volta e per sempre, di un' aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute. Pertanto, la scelta di definire diversamente la destinazione urbanistica delle aree dell'appellante non necessitava di una motivazione puntuale, posto che, per un verso, le destinazioni già impresse a parti del territorio comunale non possono incidere in senso restrittivo su scelte successive dell'Amministrazione.

La motivazione degli strumenti urbanistici - come accade nei casi in cui la decisione finale è rimessa dal legislatore ad un organo collegiale (a maggior ragione quando il collegio si presenta come "virtuale" e "imperfetto") - difficilmente può essere desunta da un unico "documento" sul quale si definisce e manifesta l'esercizio della potestà discrezionale dell'amministrazione (sia pure nelle forme previste per l'espressione di tale "volontà"), redatto dal medesimo organo collegiale. Al contrario, è del tutto ragionevole che tale volontà, oltre che desumersi dal dibattito in seno all'organo e da eventuali documenti (ordini del giorno, mozioni e simili, puntualmente messi in votazione ed approvati), si estrinsechi anche (e soprattutto) per il tramite di documenti tecnici redatti da organi ed uffici diversi, tuttavia sottoposti all'esame ed all'adozione del decidente.

L'Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto legge "Destinazione Italia" (D.L. 145/2013) con alcune modifiche.

Tra le principali novità introdotte, rilevano quelle introdotte in materia di appalti pubblici.

Viene riformulata la disposizione del testo che modifica l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) consentendo alla stazione appaltante di provvedere, per i contratti in corso, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi .

Tale facoltà è concessa nei casi di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, sempre accertate dalla stazione appaltante; mentre è previsto che possano beneficiare del pagamento diretto anche le mandanti e le società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori.

Il testo prevede inoltre che la stazione appaltante, nei suddetti casi di crisi di liquidità e concordato preventivo con continuità aziendale, è tenuta a pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza.

COMMERCIO

Consiglio di Stato in materia di autorizzazioni per le attività economiche: niente Scia se c'è subingresso.

Nel caso di specie, il Comune aveva richiesto ad una società di presentare con urgenza la comunicazione di subingresso per affitto d'azienda, dopo che la stessa, alla luce di un contratto di affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto un laboratorio artigianale (yogurteria-gelateria) e un'attività di vendita di generi alimentari al minuto all'interno di un centro commerciale, aveva presentato al SUAP la denuncia di inizio attività.

La denuncia di inizio attività, però, era stata ritenuta insufficiente dall'amministrazione comunale, che richiedeva invece la presentazione della comunicazione di subingresso.

Nella sentenza n. 411/2014, però, si censura l'operato del Comune e si afferma che il subingresso, presuppone necessariamente la giuridica sussistenza e validità di un titolo originario.

Poiché, nel caso di specie, il cedente non era in possesso di alcuna autorizzazione, il Comune non poteva pretendere la presentazione della SCIA, non potendosi subentrare in un titolo che giuridicamente non sussiste.

Fonte: Italia Oggi n. 35 del 11/02/2014

Tar Lazio – Roma, sentenza n. 1219/2014: respinto il ricorso di un commerciante avverso il provvedimento comunale che ordinava l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico antistante l'esercizio di somministrazione.

Il titolare di un esercizio pubblico ha proposto ricorso avverso la determinazione dirigenziale comunale che imponeva l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico antistante l'esercizio di somministrazione nonché la chiusura dello stesso per cinque giorni.

Secondo il ricorrente, infatti, non sussisterebbe alcuna occupazione di suolo pubblico abusiva dato che sarebbe vigente la relativa autorizzazione, rilasciata ad un altro esercizio pubblico attiguo ma non da questo utilizzata.

I giudici amministrativi, con sentenza 31 gennaio 2014, n. 1219, hanno però respinto il ricorso in quanto:

- in primo luogo il provvedimento impugnato è stato adottato in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 20 del Codice della strada e dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, ovvero il pacchetto sicurezza, per sanzionare le occupazioni totalmente abusive di suolo pubblico per fini di commercio, nelle strade urbane all'interno di un determinato perimetro

- in secondo luogo, la chiusura dell'esercizio costituisce una sanzione accessoria alla violazione dell'articolo 20 del Codice della strada, che già prevede l'obbligo della rimozione delle opere.

Fonte: Italia Oggi n. 36 del 12/02/2014

CONTABILITA' E BILANCIO

Nei bilanci di previsione 2014 pesa l'incognita fondo di solidarietà.

Il DPCM concernente il riparto del fondo di solidarietà comunale per il 2014 non è stato ancora approvato, anche se i ministeri competenti sembrano intenzionati ad accelerare, portando lo schema di decreto in una delle prossime riunioni della Conferenza Stato-città.

Intanto, gli enti impegnati nell'approvazione del bilancio di previsione stanno mettendo in campo diverse metodologie per la stima delle somme stanziare, che non porterebbero ad un buon risultato.

Secondo l'Anci, quindi, sarebbe meglio seguire un altro percorso prevedendo di considerare unitariamente le risorse standard comprensive sia del Fondo di solidarietà comunale, che del gettito Imu e Tasi ad aliquota base.

Fonte: Italia Oggi n. 35 del 11/02/2014

Patto di stabilità 2014-2016: firmato il decreto del Mef n. 11400 del 10 febbraio 2014

È stato firmato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014 che definisce il prospetto, nonché le modalità per l'invio delle informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 2014-2016 da parte degli enti locali .

Il prospetto allegato al decreto del Mef n. 11400 del 10 febbraio 2014 illustra le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo programmatico 2014-2016, la definizione di saldo finanziario, la metodologia di calcolo degli obiettivi secondo le nuove regole, nonché le modalità di comunicazione dell'obiettivo.

Sempre in data 10 febbraio 2014, è stato firmato il decreto del Mef n. 11390/2014, concernente la rideterminazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 2014 per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato del 11/02/2014

Un emendamento al ddl di conversione del decreto cd. destinazione Italia permetterà di compensare i crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA.

La norma del D.L. n. 145/2013 (articolo 12, comma 7-bis), ancora in corso di conversione, prevede una nuova modalità per il recupero dei crediti con le pubbliche amministrazioni, ovvero la compensazione e non più la sospensione dei ruoli.

La compensazione sarebbe limitata ai crediti certificati secondo le modalità previste dai DM 22 maggio 2012 e DM 25 giugno 2012; l'importo del credito dovrà essere innanzitutto certificato secondo le modalità di cui alla piattaforma telematica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 145/2013, saranno stabilite le concrete modalità attraverso le quali si potrà dar luogo alla certificazione .

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 42 del 12/02/2014

Patto di stabilità interno 2014: pubblicato il riparto degli spazi finanziari ai Comuni per i pagamenti in conto capitale

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato, sul proprio sito internet, il riparto degli spazi finanziari attribuiti a ciascun Comune per escludere dal patto di stabilità interno i nuovi pagamenti in conto capitale per un importo complessivo di 840 milioni di euro.

I Comuni possono utilizzare gli spazi finanziari di cui alla tabella allegata, nonché gli eventuali ulteriori spazi finanziari che si liberano a seguito della esclusione in oggetto, esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere entro il primo semestre del 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19, dell'articolo 31, della legge 183/2011.

Per quanto riguarda i vecchi debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 e già interessati dal decreto sblocca-pagamenti dell'anno scorso (D.L. 35/2013), la legge di stabilità 2014 ha stanziato un bonus di 500 milioni di euro; anche in questo caso i pagamenti che godono di agevolazioni ai fini del patto sono solo quelli collegati alle spese in conto capitale.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato del 14/02/2014

Agenzia delle Entrate (FAQ del 23 gennaio 2014): risposte a quesito in materia di spesometro e di fatture cartacee

Le risposte a quesito dell'Agenzia delle Entrate (FAQ del 23 gennaio 2014) in materia di spesometro, anche se non direttamente riferite agli enti locali, hanno riflessi importanti anche su di essi.

Gli enti locali, esonerati dallo spesometro per gli anni 2012 e 2013, sono soggetti all'obbligo a partire dal 2014 per le operazioni non documentate da fatture elettroniche.

Tuttavia, la decorrenza dell'obbligo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica sarà oggetto di un decreto ancora da emanare (mentre per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza l'obbligo decorrerà dal 6 giugno 2014 e per gli altri enti nazionali dal 5 giugno 2015).

Ad oggi, quindi, gli enti locali ricevono fatture non elettroniche che dovranno formare oggetto della comunicazione polivalente.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 47 del 17/02/2014

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie ha diffuso il questionario per la comunicazione dei dati relativi ai debiti fuori bilancio e ai disavanzi di amministrazione dell'esercizio 2013.

Province e Comuni dovranno compilare il questionario allegato alla nota prot. n. 101/2014 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con i dati relativi ai debiti fuori bilancio e ai disavanzi di amministrazione dell'esercizio 2013.

Nel caso in cui non siano stati riconosciuti debiti fuori bilancio oppure il consuntivo del 2013 non chiuda con un presunto disavanzo, gli enti locali dovranno restituire comunque il questionario con l'indicazione "negativo" in entrambi i casi.

Il questionario, debitamente compilato e recante l'indicazione del nome dell'ente e dei riferimenti del funzionario referente, dovrà essere inviato alla Corte dei Conti, esclusivamente via mail, entro il prossimo 28 febbraio. Le delibere di riconoscimento dei debiti non dovranno essere inviate.

Fonte: Corte dei Conti del 17/02/2014

FISCO E TRIBUTI

Rifiuti assimilati verso l'esenzione: il decreto ministeriale, che stabilisce le modalità per il pagamento della IUC, dovrebbe contenere norme che precisano quali commi della Legge di stabilità disciplinino la nuova imposta.

Una delle problematiche più importanti da chiarire è legata al trattamento Tari dei rifiuti assimilati a quelli urbani che le imprese dimostrano di aver avviato autonomamente al recupero, senza utilizzare il servizio comunale di smaltimento.

Poiché nella Legge di stabilità sono presenti due commi di contenuto contrastante (649 e 661), il Ministero dell'Economia, che sta redigendo il decreto, sembrerebbe orientato a far sopravvivere una sola regola, ovvero quella del comma 661 che prevede l'esenzione integrale per i rifiuti assimilati avviati al recupero dai produttori, evitando così alle imprese di pagare una quota di servizio che non utilizzano.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 41 del 11/02/2014

La bozza di decreto attuativo della Legge di stabilità, che stabilisce le modalità per il pagamento dell'Imposta comunale unica, lascia ai Comuni la facoltà di pre-compilare i bollettini con gli importi dovuti dai cittadini.

Nella bozza di decreto predisposta dal Ministero dell'Economia e dall'Agenzia delle Entrate si stabilisce che il Comune può richiedere a Poste italiane l'integrazione dei bollettini prestampando l'importo del tributo.

Ciò significa che il Comune può scegliere di pre-compilare il bollettino con gli importi che devono essere versati dai contribuenti, ma potrebbe anche scegliere l'autoliquidazione, ovvero lasciare ai cittadini il compito di calcolarsi l'imposta in oggetto sulla base delle aliquote e dei parametri decisi nelle delibere, in contrasto con quanto previsto dal comma 689 della Legge di stabilità 2014 (invio dei modelli di pagamento pre-compilati da parte degli enti impositori).

All'interno di un quadro ancora poco chiaro di scadenze, in cui ogni Comune potrebbe prevedere addirittura 6 appuntamenti all'anno (2 per l'Imu, 2 per la Tasi, 2 per la Tari), l'invio del bollettino pre-compilato potrebbe essere di grande aiuto per i contribuenti; d'altro canto, senza l'aiuto dei cittadini i Comuni avrebbero molte difficoltà nel graduare il tributo e stabilirne preventivamente l'importo.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 41 del 11/02/2014

Corte dei Conti - Sez. controllo Lombardia - Delibera n. 43/2014 - Mini Imu : l'Ente locale non può derogare a quanto previsto dalla legislazione vigente, deliberando di esentare i cittadini dal pagamento dell'IMU di cui al D.L. n. 133/2013 e facendo ricadere sul bilancio comunale l'importo previsto .

In merito all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 133/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5 (che prevede che l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria e la detrazione per ciascuna tipologia di immobile è versata dal contribuente in misura pari al 40% entro la data del 16 gennaio, poi prorogata al 24 gennaio), un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia se fosse possibile deliberare di esentare i propri cittadini dal pagamento della mini Imu, facendo ricadere sul bilancio comunale il relativo importo .

Indipendentemente da ogni altra considerazione sulla configurabilità o meno del comportamento prefigurato quale fonte di danno erariale nel caso di una eventuale delibera di esenzione, nel parere n. 43 del 5 febbraio 2014 la Corte dei Conti - Sezione di controllo Lombardia ha osservato sinteticamente che il Comune non può derogare a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Fonte: Corte dei Conti del 13/02/2014

Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/2014: chiarimenti sulle novità apportate dalla Legge di stabilità 2014 all'istituto del reclamo e della mediazione tributaria.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate si sofferma su una delle modifiche più importanti introdotte dal comma 611 della Legge n. 147/2013, ossia la sospensione della riscossione ed il pagamento delle somme dovute durante l'intero iter del procedimento di mediazione.

Al momento della ricezione dell'istanza di reclamo e per tutta la durata di tale fase, l'ufficio non potrà effettuare l'affidamento del carico all'agente della riscossione se l'atto impugnato è un accertamento esecutivo, né potrà procedere all'iscrizione a ruolo negli altri casi.

Nel caso in cui l'atto reclamato sia un ruolo, l'ufficio dovrà comunicare all'agente della riscossione la sospensione dello stesso.

La circolare n. 1/2014 chiarisce che l'istituto della sospensione non opera nel caso di istanze improponibili.

Inoltre, nella circolare è previsto che, dopo la sospensione della riscossione, il termine per la costituzione in giudizio delle parti decorre dal novantesimo giorno dalla presentazione del reclamo.

Da ultimo, la circolare prevede che le novità in materia di sospensione si applichino ai reclami presentati a decorrere dal 2 marzo 2014.

Fonte: Italia Oggi n. 37 del 13/02/2014

GESTIONE DEL TERRITORIO

Via libera al sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica

L'Anci ha espresso parere favorevole all'accordo sul sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica, nell'ambito della Conferenza Unificata del 6 febbraio scorso

Il nuovo sistema di anagrafe prevede due componenti: una a livello centrale, che garantisce al Miur le conoscenze necessarie per la pianificazione e il controllo, e un'altra, distribuita in "nodi regionali", che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione dello stesso su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica.

Le Regioni, in particolare, supporteranno Comuni, Province e istituzioni scolastiche per costruire, aggiornare e consultare il nodo regionale; l'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe sarà garantito anche all'Anci.

Sempre in sede di Conferenza Unificata, l'Anci ha espresso parere favorevole all'intesa per la definizione dei compiti e della composizione dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica istituito presso il Ministero dell'Istruzione.

L'Osservatorio avrà compiti di promozione, indirizzo e attività di studio nell'ambito dell'edilizia scolastica.

Fonte: ANCI del 12/02/2014

PERSONALE

Aran, parere n. 654 del 15 gennaio 2014: indicazioni in tema di sostituzione di un dipendente incaricato di posizione organizzativa assente e del relativo trattamento economico.

I principi richiamati dall'Aran possono così riassumersi:

- "spetta all'autonoma potestà regolamentare degli enti la determinazione della disciplina di dettaglio delle posizioni organizzative, con particolare riferimento alle ipotesi di assenza del responsabile delle stesse";
- "in mancanza di una diversa regolamentazione, il dipendente incaricato di una posizione organizzativa conserva la titolarità della stessa anche nei casi di assenza (anche di lunga durata) e, in relazione a tale incarico ed alla durata dello stesso, il corrispondente diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato".

Il parere pone limiti all'autonomia degli enti nella determinazione con regolamento del trattamento economico da corrispondere al dipendente che sostituisce il titolare di posizione organizzativa assente, nel caso in cui egli non sia già titolare di un tale incarico.

In particolare, qualora al titolare assente dovesse essere sospeso il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato, tali compensi, nei medesimi importi, possono essere corrisposti al sostituto, anche se temporaneo.

Gli enti possono remunerare, in analogia a quanto previsto per i dirigenti, il conferimento ad interim dell'incarico ad un altro responsabile attraverso la maggiorazione dell'indennità di risultato; quest'ultima, però, deve restare entro il tetto massimo complessivo del 25% della retribuzione di posizione.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 47 del 17/02/2014

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 7 febbraio 2014 n. 593: individuazione dei casi in cui sussiste la legittimazione attiva dei Consiglieri comunali.

I consiglieri comunali, in quanto tali, in linea generale non sono legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, poichè il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso Ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive.

L'impugnativa di singoli consiglieri nel giudizio amministrativo può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei consiglieri stessi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell'adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in un' automatica lesione dello ius ad officium (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2012, n. 5184).

La legittimazione dei consiglieri comunali all'impugnazione delle deliberazioni dell'organismo collegiale del quale fanno parte è ravvisabile soltanto quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili:

- a) erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare;
- b) violazione dell'ordine del giorno,
- c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;
- d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito.

In applicazione del principio nel caso di specie è stata ritenuta insussistente la legittimazione dei consiglieri comunali, dato che le censure contenute nel ricorso di primo grado erano tese a introdurre contestazioni riguardanti i contenuti della variazione di bilancio e dei relativi equilibri, la determinazione di vendita di un immobile comunale e la relativa previa dichiarazione di carenza di interesse culturale ossia questioni che risultano essere estranee al tema dello ius ad officium e della

lesione delle prerogative riconosciute ai consiglieri: difatti solo in relazione a queste ultime questioni è consentita la legittimazione attiva dei consiglieri.

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III TER - sentenza 4 febbraio 2014 n. 1358: Validità delle comunicazioni della P.A. a mezzo posta elettronica. Inaccoglibilità di un'istanza di accesso agli elaborati di tutti i concorrenti, piuttosto che ad una percentuale di essi, in modo da poter commissionare una consulenza finalizzata ad evidenziare "l'eventuale illogicità e contraddittorietà nella valutazione della commissione" .

Il TAR ha affermato che una risposta della P.A. a mezzo posta elettronica costituisce idonea manifestazione di volontà dell'Amministrazione, specie nel caso in cui l'utilizzo dello strumento informatico, quale mezzo di comunicazione, sia stato prescelto dall'istante: nel caso di specie l'istante aveva inviato l'istanza di accesso attraverso la posta elettronica e, in più occasioni, aveva risposto alle comunicazioni provenienti dall'Amministrazione con lo stesso mezzo.

Il TAR ha precisato che sotto un profilo più strettamente giuridico, nessuna norma osta alla comunicazione della volontà dell'amministrazione attraverso la posta elettronica quando il privato abbia consentito all'utilizzo di tale mezzo. Ciò risulta dall'art. 3 comma 1, che legittima l'amministrazione ad utilizzare il mezzo telematico per la comunicazione ai controinteressati quando questi vi abbiano consentito, e dall'art.13 del d.p.r. n. 184/2006, norma che richiama l'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000 solo per l'invio delle domande di accesso e non anche per la risposta dell'ente pubblico. Nello stesso senso anche si esprime l'art. 3 bis l. n. 241/90, che prevede l'uso della telematica nei rapporti tra amministrazione e privati, e che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche alla caso di specie.

Il TAR ha inoltre evidenziato che non sussiste il diritto, da parte di un soggetto che ha partecipato ad un concorso pubblico, di ottenere la copia integrale di tutti gli elaborati dei concorrenti ammessi agli orali (a fronte della disponibilità dell'Amministrazione a consentire l'accesso agli elaborati di 13 concorrenti), in quanto tale istanza di accesso non è giustificata da un interesse "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento", richiesto dall'art. 22 della l. n. 241/90 per l'esercizio del diritto di accesso, ove il richiedente abbia posto a fondamento della richiesta di copia degli elaborati di tutti i candidati l'interesse a censurare in sede giurisdizionale amministrativa la valutazione d'inidoneità delle proprie prove concorsuali evidenziando la necessità, a tal fine, di commissionare una consulenza finalizzata ad evidenziare "l'eventuale illogicità e contraddittorietà nella valutazione della commissione"

Il TAR ha precisato che l'interesse che si intendeva nella specie fare valere con detta istanza di accesso, valutato in astratto (come è necessario in materia di accesso), non presentava un significativo nesso con la globalità dei documenti richiesti, dato che la valutazione degli elaborati concorsuali oggetto di causa, consistenti in temi e prove di lingua ed economia, non è oggetto di agevole comparazione, dovendo la valutazione della commissione essere riguardata precipuamente con riferimento ad ogni singolo elaborato, e, comunque, poteva essere agevolmente soddisfatto attraverso l'estrazione di copia di un numero di elaborati quale è quello proposto dall'Amministrazione che, essendo pari al 30% del totale, identifica un campione significativo delle valutazioni formulate dalla commissione, da assumere quale possibile parametro di riferimento nell'eventuale impugnazione delle valutazioni delle prove da parte della richiedente.

L'interpretazione sostenuta dal TAR risulta inoltre coerente anche con i principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa che, nell'ovvio rispetto del diritto di accesso, costituiscono anch'essi canoni generali dell'azione pubblica previsti dagli artt. 97 Cost. e 1 l. n. 241/90.

I.N.P.S., circolare n. 20 del 6 febbraio 2014

L'Inps, con la circolare n. 20 del 6 febbraio 2014, fornisce chiarimenti in merito alla determinazione per l'anno 2014 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed all'aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Fonte: INPS del 11/02/2014

Ministero dell'Interno, decreto 3 febbraio 2014 "Certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale per l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2014

Con il D.M. 3 febbraio 2014, il Ministero dell'Interno ha approvato il modello di certificazione informatizzato, distinto per tipo di Ente, con il quale i Comuni, le Province, le Comunità montane e le I.P.A.B (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, certificano le spese sostenute per il personale cui è stata concessa, nell'anno 2013, l'aspettativa per motivi sindacali (ossia il distacco per motivi sindacali). Il modello cartaceo allegato al decreto, specifica il Ministero, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio esistente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'Interno-Direzione Centrale della Finanza Locale che dovrà essere trasmesso entro il 15 maggio prossimo.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11/02/2014

La Corte dei Conti Basilicata, con la deliberazione n. 3 del 15 gennaio 2014, si pronuncia in tema di contributi previdenziali a carico dell'ente per gli amministratori locali che siano lavoratori autonomi.

L'articolo 86, comma 2, del Tuel ammette, a favore degli amministratori degli EE.LL. che non siano lavoratori dipendenti, il pagamento di una somma forfettaria annuale a titolo di contribuzione per oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.

Secondo la Corte dei Conti Basilicata (deliberazione n. 3/2014), al fine di acquisire il diritto al versamento dei contributi, i liberi professionisti e gli altri lavoratori autonomi, come quelli dipendenti che dedicano all'incarico "l'esclusività del loro tempo e delle loro energie lavorative", devono "espressamente e concretamente rinunciare alla loro attività lavorativa".

Quindi il lavoratore autonomo dovrà prima produrre all'ente una dichiarazione in cui manifesta la volontà di sospendere la propria attività lavorativa e poi concretizzare tale volontà.

La Corte dei Conti afferma che, in caso di mancata interruzione, si riconoscerebbe un beneficio ingiustificato in favore dei lavoratori non dipendenti.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 47 del 17/02/2014

SERVIZI DEMOGRAFICI

Ministero dell'Interno, circolare n. 4/2014 del 6 febbraio 2014: modalità per procedere alla restituzione delle carte d'identità rubate o smarrite all'estero.

La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, con la circolare n. 4 del 6 febbraio 2014, fornisce le istruzioni per procedere alla restituzione delle carte d'identità rubate o smarrite all'estero e recapitate agli Uffici diplomatico-consolari dalle Autorità locali, specificando le modalità da seguire nel caso in cui la carta d'identità sia stata rilasciata da un Comune ad un cittadino residente in Italia o nel diverso caso in cui il documento sia stato rilasciato ad un connazionale iscritto in AIRE da un Ufficio diplomatico-consolare.

Fonte: Ministero dell'interno - Servizi demografici del 12/02/2014

Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, circolare n. 6 del 13 febbraio 2014: invita i Sindaci a comunicare tempestivamente all'AIRE centrale i dati relativi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto agli italiani residenti all'estero che saranno chiamati ad eleggere i membri del Parlamento Europeo, provvede a realizzare l'elenco aggiornato degli italiani residenti all'estero, sulla cui base sarà successivamente predisposta la lista degli elettori.

Per questo motivo, il Ministero invita tutti i Sindaci a trasmettere all'AIRE centrale, entro e non oltre il 24 febbraio 2014, i dati AIRE di rispettiva competenza (iscrizioni, variazioni e cancellazioni).

Fonte: Ministero dell'interno - Servizi demografici del 14/02/2014

Decreto Ministero dell'interno del 12 febbraio 2014: solo on line le comunicazione di atti tra Comuni o tra notai e Comuni

I documenti in materia elettorale, di stato civile e anagrafe, le comunicazioni dei notai ai Comuni su convenzioni matrimoniali potranno essere trasmesse esclusivamente online. E' quanto prevede un decreto firmato dal Ministero dell'interno in data 12 febbraio 2014.

Il decreto, in attuazione delle norme previste dal Dl Semplifica Italia ed in conformità con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, stabilisce che dovranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica non solo gli atti e i documenti tra Comuni in materia elettorale, di stato civile e anagrafe, ma anche le comunicazioni inviate ai Comuni dai notai relative alle convenzioni matrimoniali

Fonte: Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione del 13/02/2014